

Associazione CERALACCA ODV
Via S. Sisto, n. 2
Bergamo (BG)
Codice Fiscale 95167900166
Partita IVA /

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 29/04/2022

Il giorno 29 aprile 2022, alle ore 20,30, si è riunita presso la sede sociale sita in Bergamo (BG), Via S.Sisto, n. 2, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "CERALACCA ODV", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;

E' chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Zambetti Loredana; funge da segretario/a verbalizzante Capelletto Giuseppe.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21,15

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

L. Zambetti

Capelletto

E' copia conforme all'originale
registrato presso questo Ufficio
il 09 MAG. 2022
al n. 1639 Serie 3
Euro ESENTE



IGNAZIO TIANO
(Ignazio Tiano)



STATUTO di ASSOCIAZIONE non riconosciuta
Costituita in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi del D.LGS.117/2017
ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO
“CERALACCA - ODV”

Art.1 – Denominazione, sede, durata, efficacia statuto

1. E' costituita l'associazione denominata: “CERALACCA Organizzazione di Volontariato (o ODV)” di seguito, in breve, “Associazione”.
2. L' Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
4. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
5. L'Associazione ha sede legale nel comune di Bergamo e la sua durata è illimitata.
6. Il trasferimento della sede legale, o l'apertura di altre sedi secondarie o accessorie non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 – Scopo e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - attivarsi per garantire spazi di vita indipendente incrementando opportunità di autonomia, di indipendenza, di soddisfazione, di benessere a persone con diverse disabilità e ricercando di fornire loro, singolarmente, quelle risposte di maggior garanzia possibile al problema della salvaguardia della qualità di vita;
 - promuovere e sostenere nuove prassi e modalità di inclusione sociale dando continuità e sviluppando iniziative territoriali “per” e “con” le persone con diverse disabilità.

Art.3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera z) del D.lgs. 117/2017) aventi ad oggetto:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;



- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
2. In particolare l'Associazione si propone di:
- a) sostenere progetti sul "durante noi, dopo di noi", rivolti a singole persone con gradi diversi di disabilità;
 - b) promuovere esperienze di residenzialità, in linea con la legge 112/2016 e/o successive, attraverso la personalizzazione degli interventi, l'inclusione e la permanenza nel proprio ambiente di vita nel rispetto delle caratteristiche personali di ciascuna persona e del suo contesto familiare;
 - c) proporre attività e progetti finalizzati al raggiungimento della maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità;
 - d) promuovere progetti finalizzati a fornire la maggiore garanzia possibile al problema della salvaguardia della qualità di vita delle singole persone con disabilità con l'ausilio di figure con profili professionali sia volontari che collaboratori;
 - e) sviluppare iniziative e percorsi che favoriscano il passaggio dall'aspetto prettamente educativo scolastico all'aspetto relazionale educativo, più adatto a persone adulte con disabilità
 - f) sviluppare percorsi di sensibilizzazione atti a favorire l'interazione tra le figure professionali e le figure di tutela giuridica, con il supporto di professionisti e volontari;
 - g) predisporre materiale informativo e divulgativo sui temi della diversità per sviluppare una cultura a favore dell'inclusione sociale, la solidarietà, l'accoglienza sul territorio;
 - h) progettare e sviluppare esperienze formative per sensibilizzare il territorio, favorendo il dialogo con le realtà della comunità, al fine di creare una rete di sostegno e di reale inclusione per le persone adulte con diverse disabilità;
 - i) organizzare, anche in collaborazione con altri enti ed organizzazioni, iniziative e manifestazioni al fine di sensibilizzare e coinvolgere le persone sui valori delle diversità fisiche e culturali;

Art.4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel



pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art.5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, l'attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle attraverso le attività previste.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del terzo settore.
5. I soci sono suddivisi in fondatori e ordinari
 - a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo;
 - b) I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo.
6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
7. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
8. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art.8.



Art.7 – Diritti e obblighi degli associati

1. I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione per rispondere a necessità di bilancio con contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota di iscrizione sociale non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio preventivo, solo in caso di modifica: non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro tre mesi prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha il diritto di:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto e di presentare la propria candidatura agli organi sociali, purché iscritto da almeno quaranta (40) giorni nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale;
 - b) di esplicitare il proprio diritto di voto direttamente o per delega da affidarsi solo ad altri soci persone fisiche, aventi diritto;
 - c) di essere informato sulle attività dell'Associazione, prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da apposita delibera del Consiglio direttivo;
 - d) di recedere in qualsiasi momento, informando per iscritto il Consiglio direttivo, anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione;
 - e) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo;
 - f) I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) svolgere la propria attività associativa in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; tutto in coerenza con la progettualità deliberata dall'Assemblea ed organizzata dal Consiglio direttivo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.

ART.8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, esclusione o scioglimento dell'Associazione*.

2. La qualifica di associato si perde anche per morosità qualora non fosse versata la quota sociale entro lo svolgimento dell'Assemblea Soci.
3. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo; la delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione; l'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art.9 – Volontari

1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite e con le finalità dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari; ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario; le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall' art.17 del D.Lgs. 117/2017 .
3. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
4. Tutti i Soci che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.



5. L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità civile di qualsiasi socio volontario anche occasionale, di persone fruitrici delle attività associative e di collaboratori occasionali non associati.

Art.10 – Organi sociali

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
2. Gli Organi sociali hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli Organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci; l'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno quaranta (40) giorni, nel libro degli associati. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art.12 – Competenze, validità e modalità di voto dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - c) approva il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d) delibera in merito alle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del III settore, e promuove azione

- di responsabilità nei loro confronti in caso di danni derivanti da comportamenti contrari allo statuto;
- e) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) fissa le variazioni dell'ammontare del contributo associativo;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega;
 - k) delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;
 - l) i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità;
 - m) gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni
 - n) i voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta;
 - o) di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la segreteria dell'Associazione per libera visione di tutti i Soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

2. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- c) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d) fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, delibera con la presenza dei due terzi (2/3) dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- e) in caso di scioglimento delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci;



- f) anche per l'Assemblea straordinaria valgono i commi m), n), o), p) del punto 1.

Art.13 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno quindici (15) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art.14 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazioni.
2. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) componenti, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate e/o candidate, tra i propri associati.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti: essi possono essere decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del Consiglio stesso, qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni; le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

5. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
6. IL Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta; alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti/referenti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
7. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non soci.
8. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
9. I componenti il Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.
10. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - d) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - e) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea (art.13 e art.87 del D.Lgs n.117/2017);



- f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - h) deliberare in merito all'esclusione di Soci; proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
 - i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - j) assumere il personale necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - k) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori/referenti, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio; delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - l) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale
 - m) predisporre un eventuale regolamento interno
 - n) autorizzare ogni acquisizione, alienazione, locazione, mutui o prestiti necessari al funzionamento dell'Associazione, l'accettazione di donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, nonché ogni tipo di transazione;
11. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo,

Art.15 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e può essere rieletto
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze/ricevute. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e di altro componente il Consiglio direttivo o altro Socio, secondo deliberazione specifica;



- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.16 – Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio direttivo (art.14, comma 7). Le funzioni possono essere attribuite alla medesima persona.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- a) gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione agli associati che lo richiedano;
 - b) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
 - c) esegue le convocazioni del Consiglio direttivo, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;
 - d) tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell'Associazione;
 - e) si occupa direttamente o delegando e coinvolgendo altri Soci o collaboratori, del protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita, di coordinare l'allestimento, la redazione e l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione;
 - f) cura l'archivio dell'Associazione;
 - g) può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari;
 - h) esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio direttivo.
3. Il Tesoriere collabora con il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- a) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione; per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio direttivo;
 - b) può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio direttivo;



- c) è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

Art.17 – Libri Sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il Libro dei Soci;
 - b) il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo
 - d) il Libro dei Volontari associati contenente i nominativi dei Soci che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione
 - e) il Libro delle adunanze e deliberazioni di altri organi sociali, qualora istituiti
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono redatti e tenuti dal Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono redatti e tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti Libri associativi accordandosi con il Segretario, responsabile della redazione e conservazione degli stessi Libri(art.16 – punto 2.lettera b).

Art.18 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



Art. 19 - Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.20 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Per progetti specifici, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art.3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), nel bilancio consuntivo si possono prevedere accantonamenti da amministrare nei bilanci successivi.
6. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del Codice del terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
8. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
9. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività è elaborata dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art.21 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Art.22 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività



- statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma1, del D.lgs. 117/2017.

Art.23 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.